

ALLEGATI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Servizio di: **1.** Smontaggio e spostamento da un bancone ad un altro nello stesso laboratorio, rimontaggio e riconfigurazione di un ICS 5000 (Cr VI) costituito da un modulo pompa ICS 5000DP, un modulo DC, uno spettrofotometro VWD, un auto campionatore AS-DV, un dosatore di reagente post colonna PC10.
2. Riconfigurazione con un Chromeleon 7 (licenze sufficienti).
Intervento Manutentivo da espletare presso il Laboratorio Chimico di ARPA Puglia DAP Lecce.

Presa d'atto dell'affidamento disposto con ordine OD0422/208/D04 del 15.12.2022 a favore della ditta Thermo Fisher Scientific Spa con sede in 20090 Rodano (Mi) - P.IVA: IT 07817950152. Costo complessivo pari a €. 2.218,10 IVA esclusa.

Conto di imputazione: 715.100.00045 – Manutenzione attrezzature non sanitarie
Centro di costo: 11140103.000 (Dip. Lecce Chimica delle Acque)

1

CIG ZC8391FDFC

L'Istruttore del Provvedimento

Il Dirigente Responsabile

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_32962302	Data richiesta	04/10/2022	Scadenza validità	01/02/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
Codice fiscale	07817950152
Sede legale	STRADA RIVOLTANA KM 4 RODANO MI 20053

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



ARPA PUGLIA

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione
dell'Ambiente

Corso Trieste, 27 - 70126 Bari

P.IVA 05830420724

Codice IPA ARPAP

CUU: UFVBQD - Nome ufficio: Uff_eFatturaPA

ORDINATIVO D'ACQUISTO

Numero	Data	Pagina
OD0422 / 208 / D04	15/12/2022	1 di 1

Spett.le:

THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA

STRADA RIVOLTANA KM 4

20053 RODANO (MI)

TEL: 02/95059536

EMAIL: evasione.ordini.it@thermofisher.com

cod.: (274)

Contratto : CD0422/32 - Smontaggio, spostamento da un bancone ad un altro nello
Del. di aggiudicazione : del

Cod.CIG: ZC8391FDFC

RG.	DESCRIZIONE MERCE	U.M.	Q.TA'	PRZ.UNIT.	SC.	PREZZO UN. SCONT.	VALORE	IVA
1	Ns.Cod.: 6483 Smontaggio, spostamento da un bancone ad un altro nello stesso laboratorio, rimontaggio e riconfigurazione di un ICS5000 (CrVI), costituito da un modulo pompa ICS 5000DP, un modulo DP, uno spettrofotometro VWD, un auto campionatore AS-DV, un dosatore di reagente post colonna PC10 ; Riconfigurazione con un Chromeleon 7 (licenze sufficienti)	NR	1,00	2.218,10000	0,00	2.218,10000	2.218,10	22

CDC: 11140103 1 DIP. LECCE CHIMICA DELLE ACQUE

PROGRAMMA DI SPESA	CONTO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
2022/82	71510000045	2.218,10	487,98	2.706,08

Dep. Emittente: Dipartimento Ambientale - Lecce

Consegna:

Presso: Dip. Amb. - Via A. Miglietta, 2 73100 Lecce-08321810015

LA DITTA HA L'OBLIGO DI EVADERE L'ORDINE CON GLI STESSI CODICI E PREZZI, diversamente la merce non sarà accettata.

Al fine della celerità del pagamento si invita codesta ditta a:

Fatturare la merce del presente ordinativo separatamente da quello di altri ordini.

Fornire la merce indicata in un'unica soluzione salvo diverse indicazioni.

SI PREGA DI RIPORTARE IN FATTURA IL NUMERO D'ORDINE E IL CIG, IN MANCANZA, EVENTUALI RITARDI DI PAGAMENTO NON POTRANNO ESSERE
ADDEBITATI A QUESTA AZIENDA. LA FATTURA DOVRÀ ESSERE CORREDATA DA COPIA DEL DDT, DAL RAPPORTO DI SERVIZIO O DA QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO UTILE ALLA
RELATIVA LIQUIDAZIONE.

Operatore: Brandini Stefania

FIRMATO

DIRIGENTE CHIMICO

(Dr. Francesco Natali)

Smart CIG

- [Accessibilità](#)
- [Contattaci](#)
- [Privacy-Cookies](#)



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / [Dettaglio CIG](#)

Utente: Antonio D'angela

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI LECCE

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZC8391FDFC
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 2.218,10
Oggetto	1. Smontaggio e spostamento da un bancone ad un altro nello stesso laboratorio, rimontaggio e riconfigurazione di un ICS 5000 (Cr VI) costituito da un modulo pompa ICS 5000DP, un modulo DC, uno spettrofotometro VWD, un auto campionatore AS-DV, un dosatore di reagente post colonna PC10. 2. Riconfigurazione con un Chromeleon 7 (licenze sufficienti). Servizio da espletare presso il Laboratorio Chimico di ARPA Puglia DAP Lecce.
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

V1.4.3

COM01OE/10.119.142.122

Contatti

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

Quicklinks

- [Portale istituzionale](#)
- [Portale servizi](#)

Sezione Link Utili

- [Note legali](#)
- [Copyright](#)
- [Privacy-Cookies](#)
- [Accessibilità](#)



OGGETTO: Procedura con ordine diretto di acquisto per il servizio di:

1. Smontaggio e spostamento da un bancone ad un altro nello stesso laboratorio, rimontaggio e riconfigurazione di un ICS 5000 (Cr VI) costituito da un modulo pompa ICS 5000DP, un modulo DC, uno spettrofotometro VWD, un auto campionatore AS-DV, un dosatore di reagente post colonna PC10.
2. Riconfigurazione con un Chromeleon 7 (licenze sufficienti).

presso il Laboratorio Chimico ARPA Puglia DAP Lecce.

Premesso che

- l'ARPA Puglia persegue fini istituzionali per la prevenzione e la protezione dell'ambiente;
- l'ARPA Puglia esplica le proprie funzioni attraverso i laboratori ubicati presso i Dipartimenti Ambientali Provinciali presenti sul territorio regionale di ogni provincia;
- nel rispetto di quanto previsto dal piano di polarizzazione (MD 25 Piano esecutivo delle attività);
- nell'ottica dell'ottimizzazione dell'efficienza dell'attività analitica, poiché tale spostamento permetterebbe la gestione di più determinazioni (anioni, cationi e Cr VI) da un'unica piattaforma analitica;
- sentita per le vie brevi la ditta produttrice dello strumento (ThermoFisher) che ha presentato offerta numero 21757157 in data 11/06/2022 per un totale di 3593,10 euro;
- essendo programmata l'attività di manutenzione preventiva per lo strumento modello ICS6000 in data 20/12/2022 e potendo accorpate le due attività in un unico intervento si è chiesto alla ditta di formulare nuova e aggiornata offerta,
- la ditta ha presentato offerta 21757157-1 in data 9/12/2022 non computando la voce diritto di chiamata zona 5 per un totale di € 2218,10 IVA esclusa.

Alla luce di quanto sopra premesso,

Visto:

- l'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 che prevede la possibilità di affidamento diretto, motivato, nel caso di acquisti di valore inferiore/fino a €. 40.000,00 IVA esclusa;
- l'art. 1 comma 1 e comma 2 lett. a) della legge 11.09.2020 n. 120 di sospensione temporanea (fino al 31.12.2021) dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 che prevede la possibilità di affidamento diretto, motivato, nel caso di lavori fino a €. 150.000 (IVA esclusa) e nel caso di acquisto di beni e servizi pari a €. 75.000 (IVA esclusa);
- l'art. 10 comma 9 del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori di Arpa Puglia di cui alla Deliberazione del D.G. n. 339 del 12.07.2013 (che modifica ed integra il Regolamento di cui alla Deliberazione D.G. n. 98 del 05.03.2013);
- l'art.1, comma 130 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che ha modificato l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, innalzando la soglia dell'obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento, da un importo pari o superiore ad €. 1.000,00 ad un importo pari o superiore ad €. 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Considerato che:

- con nota prot. n. 005279 del 28.01.2020 e nota prot. n. 0013934 del 03/03/2020 la Direzione Amministrativa (DA) attribuisce ai Direttori dei DAP la facoltà di effettuare in autonomia micro-acquisti nei limiti di €. 1.000,00 IVA esclusa con adozione, in tali casi, di una propria Determinazione di aggiudicazione ovvero di presa d'atto dell'affidamento e liquidazione della lista;
- con nota prot. n. 0013934 del 03/03/2020 (con richiamo alla prot. n. 005279 del 28.01.2020) la Direzione Amministrativa (DA) attribuisce ai Direttori dei DAP la facoltà di effettuare, in deroga, acquisti per importi superiori a €. 1.000,00 oltre IVA e inferiori a €. 5.000,00 oltre IVA (rimanendo nell'ambito della non obbligatorietà di intraprendere procedure con ricorso al mercato elettronico della P.A.), con adozione in tali casi, per le fasi conclusive, di una proposta di Delibera del



Direttore Generale di Aggiudicazione ovvero di Delibera del Direttore Generale di presa d'atto dell'affidamento e liquidazione della Lista;

Il giorno 13/12/2022 alle ore 13,00 negli Uffici del DAP di Lecce Via Miglietta,2, si sono riuniti i Sigg.:

Dott. Antonio D'Angela

Direttore del DAP Lecce ff

Dott. Francesco Natali

Dirigente Chimico DAP Lecce

Dott.ssa Donatella Chionna

Responsabile Gestione Apparecchiature Laboratorio Chimico

per la disamina dell'offerta 21757157-1 del 11/06/2022 pervenuta via mail il giorno 09/12/2022.

Nella stessa, la ditta ha indicato un importo complessivo pari a € 2218,10 IVA esclusa;

Vista l'offerta, da un attento esame della stessa, ritenendo congruo l'importo, si ritiene di poter affidare la fornitura alla ditta medesima e di procedere all'ordine diretto di acquisto nonché agli adempimenti istruttori conseguenti.

La seduta è tolta alle ore 13,30.

Letto, approvato e sottoscritto

Dott. Antonio D'Angela

Firmato digitalmente da:
D'ANGELO ANTONIO
Firmato il 14/12/2022 18:14
Seriale Certificato: 1622675
Valido dal 14/07/2022 al 14/07/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Dott. Francesco Natali

Firmato digitalmente da:
Natali Francesco
Firmato il 14/12/2022 15:48
Seriale Certificato: 1609092
Valido dal 08/07/2022 al 08/07/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Dott.ssa Donatella Chionna

Donatella Chionna

Offerta

THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A.

Società con socio unico - Direzione e Coordinamento
Thermo Fisher Scientific Holdings Europe Ltd, UK

N. offerta	Data offerta	Consegna	Pag.
21757157	11.06.2022		1 / 3
Info contatto	N. di tel.	Termini di pagamento	Scadenza
		NET 60 DAYS	11.07.2022
Condizioni di vendita 1	Condizioni di vendita 2	Metodo spedizione	
Consegna sdoganata			

STRADA RIVOLTANA KM 4
20090 RODANO (MI)
ITALIA

Offerta per: 1168006

ARPA
AG. REG. PROT. AMB. PUGLIA
SEZIONE DI BARI
UFVBQD
VIA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE 7
70125 BARI BA
Giovanni Cuccovillo
Ticket di intervento Nr.: 924473

*preventivo valido se intervento verra' eseguito insieme alla pm

Per effettuare un ordine

Contatto

Tel: +39 (0) 800 823 162

Fax: +39 (0) 295059225

Email: unity.it@thermofisher.com

Si applicano i termini e le condizioni generali di Thermo Fisher Scientific S.p.A

Riga	Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo totale
20	701-996700	Manodopera successiva alla 3a ora - PG4	8 EA	262,00	2.096,00 EUR
30	714-194700	LRU 4 PORT PCIE USB 2.0 CARD	1 EA	122,10	122,10 EUR

Subtotale 2.218,10 EUR

Iva da versare 22% art.17 487,98 EUR

Totale 2.218,10 EUR

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA: Garanzia su mano d'opera e parti sostituite: 90 gg SE SOSTITUITI DA PERSONALE AUTORIZZATO Offerta non vincolante, eventuali altri problemi che dovessero insorgere durante l'esecuzione dell'intervento verranno valutati durante lo stesso. Non tutte le parti previste in offerta saranno necessariamente sostituite, e ogni altra eventuale parte non riportata nel presente preventivo che si rendesse necessaria alla riparazione sarà conteggiata a consuntivo e fatturata al prezzo di listino in vigore. Le ore di manodopera sono stimate al meglio, ma farà fede il rapporto di lavoro del tecnico da Voi controfirmato per accettazione. Il Diritto di chiamata è comprensivo di 3 ore di manodopera fatturabili in unica soluzione.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA della Thermo Fisher Scientific S.p.A.

Art. 1 Generalità

L'Acquirente riconosce che le seguenti Condizioni Generali di Vendita regolano tutti i singoli acquisti da lui effettuati presso Thermo Fisher Scientific S.p.A. (di seguito più brevemente "THERMO"). L'Acquirente rinuncia a far valere le proprie condizioni d'acquisto le quali non diventano elemento del contratto nemmeno per effetto di silenzio o fornitura da parte di THERMO. Eventuali accordi complementari o difformi dalle presenti condizioni necessitano per la loro validità della conferma scritta di THERMO. Lo stesso vale per le dichiarazioni rese dai dipendenti di THERMO. Qualora le forniture non siano precedute dalla conferma d'ordine, la fattura o il documento di spedizione devono essere considerate quali conferma d'ordine con applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

Art. 2 Prezzi

I prezzi convenuti si intendono sempre i prezzi di listino applicati da THERMO il giorno della fornitura, salvo che sia stato raggiunto un diverso accordo scritto sulla formazione del prezzo medesimo. I prezzi dei Prodotti escludono tutte le tasse e i diritti conseguenti la vendita, consegna ed uso dei Prodotti che saranno sostenuti dall'Acquirente.

Art. 3 Condizioni di pagamento

- 3.1 Il pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni data fattura a mezzo bonifico bancario.
- 3.2 Il pagamento non potrà in nessun caso essere sospeso o rinviato in relazione al mancato, ritardato o parziale svolgimento da parte di THERMO di attività di messa a punto dei macchinari o collaudo degli stessi o di corsi di formazione del personale addetto.
- 3.3 In caso di mancato, parziale, ritardato pagamento, fatti salvi gli ulteriori diritti di THERMO, su tutte le somme impagate matureranno interessi moratori nella misura di cui al D.lgs 231/2002. E ciò automaticamente e senza necessità di diffida o messa in mora.

Art. 4 Riserva di proprietà

- 4.1 Tutti i Prodotti forniti saranno soggetti a riserva di proprietà a favore di THERMO; la proprietà sarà, pertanto, trasferita al cliente a ricevimento del completo pagamento dei Prodotti stessi.
- 4.2 La riserva di proprietà opererà indipendentemente dal fatto che sia o meno specificato sulla conferma d'ordine.
- 4.3 L'acquirente si impegna a rendersi disponibile, a semplice richiesta di THERMO, per porre in essere tutte le formalità necessarie e/o utili a rendere la riserva di proprietà opponibile ai terzi nonché ad avvertire tempestivamente THERMO di ogni azione di terzi che possa ledere il suo diritto di proprietà.

Art. 5 Offerte e termini di consegna

L'offerta ha una validità di 60 giorni dalla data del suo invio all'Acquirente da parte di THERMO. Tutte le offerte non sono impegnative e vengono fatte con la riserva del venduto. Qualsiasi modifica a quanto convenuto, successivamente richiesta dall'Acquirente, non sarà valida se non accettata per iscritto da THERMO. Non viene assunta alcuna garanzia per il mantenimento di determinati termini di consegna. Qualora vengano convenuti per iscritto dei termini di un giorno determinato per la consegna, tali date hanno un valore puramente indicativo. THERMO farà comunque tutto il possibile per osservare detti termini di consegna. Nel caso la fornitura avvenga con ritardo sul termine stabilito, l'Acquirente non ha alcun diritto a indennizzo o risarcimento di danni o cancellazione dell'ordine, salvo che THERMO sia responsabile per colpa grave. Sono ammesse forniture parziali. Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di spedizione prevista senza che la fornitura sia stata effettuata, l'Acquirente avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza onere alcuno per le parti. Al verificarsi di casi di forza maggiore quali scioperi, serrate, intralci nel traffico, mancanza di materiale, disordini aziendali od altri simili eventi non previsti, verificatisi nell'Azienda THERMO o in quella dei suoi subfornitori, la decorrenza delle obbligazioni di fornitura è da ritenersi sospesa e THERMO è autorizzata a recedere del tutto od in parte dal contratto. Qualora si tratti di un impedimento di carattere temporaneo, THERMO è autorizzata a diffidare o ad anticipare la fornitura nella misura in cui l'evento abbia conseguenze sulla possibilità di eseguire la medesima. THERMO si riserva il diritto di modificare in ogni momento i propri Prodotti senza obbligo di informare l'Acquirente, salvo che il valore dei Prodotti offerti e le loro funzioni vengano sensibilmente compromessi da tali modifiche.

Art. 6 Collaudo

Qualora la conferma d'ordine di THERMO preveda il collaudo presso l'Acquirente, questo dovrà avvenire entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della merce da parte dell'Acquirente stesso ed alla presenza di un incaricato di THERMO; l'Acquirente si impegna a comunicare la data del previsto espletamento con adeguato anticipo. Trascorsi detti venti giorni senza che, per qualunque motivo, non si sia provveduto al collaudo, la merce si intenderà accettata a tutti gli effetti. Le spese del collaudo e relativo sopralluogo sono interamente a carico dell'Acquirente.

Art. 7 Oggetto della fornitura

Misure, pesi, illustrazioni, disegni e altro materiale similare che accompagna la fornitura non impegnano in alcun modo THERMO.

Disegni e illustrazioni non sono mai in alcun caso compresi nella fornitura, essi rimangono di proprietà di THERMO e non possono essere né riprodotti né ceduti a terzi. La costruzione del macchinario, oggetto della vendita, può non corrispondere alle illustrazioni o disegni in tutto o in parte.

Art. 8 Spedizione e trasferimento del rischio

Se non diversamente pattuito per iscritto, la merce è consegnata da THERMO, nel suo imballaggio consueto, franco vettore, secondo le regole Incoterms 2010 FCA, e le parti pattuiscono che il costo ed il rischio della spedizione si trasferisce al destinatario non appena la merce lascia il magazzino di THERMO o dove THERMO ha depositato la merce e viene consegnata allo spedizioniere incaricato della consegna.

THERMO, quale fornitore, non ha alcun obbligo di provvedere all'assicurazione della merce e, anche in deroga a quanto previsto nel precedente comma, ogni eventuale costo, onere e attività connessa allo sdoganamento della merce destinata all'esportazione - compreso il rischio e l'onere per l'ottenimento di licenza per l'esportazione e/o altre autorizzazioni necessarie - è a carico dell'Acquirente.

Ogni diversa pattuizione dovrà risultare da accordo scritto sull'ordine d'acquisto. Qualora venga richiesto un imballaggio speciale, i relativi costi verranno addebitati all'Acquirente. La scelta della forma della spedizione spetta all'Acquirente.

Qualora la spedizione venga ritardata su richiesta dell'Acquirente, il rischio relativo alla merce si trasferisce all'Acquirente sin dal giorno in cui la merce era pronta per la spedizione.

Nel caso l'acquirente rispedisca, per qualsiasi ragione, la merce oggetto della fornitura al venditore, tutti i costi e i rischi di tale spedizione saranno a carico dell'Acquirente.

Lo stesso per i rischi per danni da rotture, trasporto, furto, incendio e rapina, che sono a carico dell'Acquirente, sin dal giorno in cui la merce era pronta per la consegna.

In deroga a quanto sopra le parti potranno convenire l'obbligo di THERMO di assicurare il trasporto della merce. Per tale evenienza, THERMO in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione della merce durante il trasporto, - fermi gli obblighi di pagamento della merce stessa da parte del cliente alla scadenza - si rende disponibile a richiedere alla Compagnia di Assicurazione il ristoro del danno patito ed a trasferirne il ricavato al cliente.

Ove a seguito di rifiuto della Compagnia di Assicurazione si renda necessario procedere giudizialmente, le relative spese saranno a carico del cliente.

Art. 9 Garanzia, responsabilità e vizi

THERMO garantisce i propri Prodotti per il termine di dodici mesi dalla data di installazione (ove prevista a carico di THERMO).

Se l'installazione dovesse essere rinviata su richiesta del cliente, la garanzia prestata da THERMO nei confronti dello stesso non potrà, comunque, farsi valere trascorsi 15 mesi dalla data di consegna della merce.

Fanno eccezione le forniture di prodotti consumabili (ad esempio lampade, colonne, soppressori, elettrodi ecc) e di parti di ricambio fornite successivamente o indipendentemente dal Prodotto (ad esempio schede elettroniche, valvole, alimentatori), per i quali il periodo di garanzia termina dopo 90 giorni dalla consegna.

Una responsabilità per vizi della merce viene riconosciuta solo per provati vizi di fabbricazione o del materiale.

THERMO farà fronte alla garanzia, a propria insindacabile scelta, o mediante fornitura sostitutiva o mediante eliminazione dei vizi stessi dopo rispedizione della merce alla fabbrica od in altro luogo che verrà indicato, a cura e spese dell'Acquirente.

THERMO si riserva la facoltà di interrompere la prestazione della garanzia nel caso di mancato, parziale e/o ritardato pagamento di quanto dovuto, accettando, sin da ora, l'Acquirente quanto qui convenuto, rinunciando a qualsivoglia contestazione.

Le denunce dei vizi debbono pervenire per iscritto a THERMO entro 8 (otto) giorni da quello di ricevimento della merce. Le denunce vengono prese in considerazione solo se viene data contemporaneamente la prova che la merce è divenuta inutilizzabile o che la sua utilizzabilità si è notevolmente ridotta, prima del momento del trasferimento del rischio di cui al precedente Art. 8. Risoluzione del contratto e riduzione del prezzo sono esclusi.

Altre pretese, quali quelle di risarcimento del danno emergente o di ristoro del lucro cessante sono escluse.

Nessuna responsabilità potrà porsi a carico di THERMO in relazione a particolari normative o particolari vincoli e disposizioni di natura anche amministrativa connesse alla zona di consegna, di installazione o di uso dei Prodotti ed alla necessità di adeguare i Prodotti stessi in relazione a dette normative, vincoli o disposizioni.

Tali adeguamenti dovranno formare eventualmente oggetto di specifica pattuizione scritta e in assenza della stessa si intenderà che l'Acquirente ha assunto a proprio carico l'onere di adeguare o modificare i Prodotti rendendoli idonei all'uso ed ogni rischio di uso indebito.

In ogni caso, se la responsabilità di THERMO riguarda qualsiasi Prodotto, parte di esso o software nello stesso incorporato che THERMO stessa ha acquistato da terzi in deroga alle condizioni sopra menzionate, la responsabilità di THERMO si intende limitata alla garanzia concessa a THERMO stessa dal fornitore dei predetti prodotti, parte di essi o software in essi incorporati e THERMO potrà adempiere agli obblighi di garanzia e risarcitori attraverso la cessione al cliente dei propri diritti risarcitori nei confronti del fornitore.

Salvo quanto espressamente derogato, le limitazioni di responsabilità di cui al presente articolo si intendono integralmente riportate all'art. 13 che segue.

Art. 10 Esclusione della garanzia

La garanzia viene esclusa nei seguenti casi:

- vizi e guasti dovuti a carenze nella manutenzione;
- vizi e guasti cagionati da un uso dei Prodotti non conforme alle istruzioni scritte di THERMO contenute nei manuali eventualmente acclusi alla merce;
- parti o pezzi dei prodotti palesemente fragili o a durata limitata quali parti in vetro, tubetti in plastica ecc.
- ove terzi non autorizzati da THERMO siano intervenuti sui Prodotti;
- vizi e guasti conseguenti ad immagazzinamento o installazione in ambienti inidonei.

Art. 11 Brevetti

Nessuna vendita di alcun Prodotto qui prevista verrà interpretata come concessione all'Acquirente di licenza od altro diritto su o relativamente a qualsiasi valido brevetto, segreto commerciale, know-how, diritto d'autore o marchio (inclusi tutti tali diritti eventualmente incorporati nel software contenuto nei Prodotti).

Art. 12 Software

Qualsiasi source code e programma di software incorporato nei Prodotti o facente parte integrante degli stessi sono di proprietà della THERMO ed è fornito all'Acquirente con licenza non esclusiva di utilizzo (ma senza diritto di riproduzione) di detto software su detti Prodotti.

Questa licenza cessa quando l'utilizzatore legale cessa il proprio legittimo possesso dell'hardware fornito salvo il contratto venga risolto anticipatamente ai sensi delle presenti condizioni di contratto. Licenza e software non potranno essere ceduti o altrimenti trasferiti dall'Acquirente senza il preventivo consenso scritto di THERMO, ma potranno essere concessi in sub-licenza ai clienti dell'Acquirente che hanno acquistato i Prodotti contenenti il software a condizione che l'Acquirente stesso comunichi a THERMO l'identità del sub-licenziatario al momento della concessione di ciascuna sub-licenza e che THERMO non vieti tale sub-concessione.

E' fatto espresso divieto all'Acquirente di duplicare e/o forzare in tutto o in parte il sistema di protezione dei software.

E' inoltre fatto divieto all'Acquirente di effettuare le operazioni di cui all'art. 64 bis lett. a) e b) della Legge 22 aprile 1941 n. 633 senza la preventiva autorizzazione scritta di THERMO.

THERMO avrà il diritto di revocare la presente licenza qualora l'Acquirente violi qualunque impegno qui previsto.

THERMO non garantisce inoltre che il software Chromeleon possa essere installato su computer diversi da Personal Computer Dell; pertanto, ogni rischio o costo derivante dalla installazione su computer di altra marca è a carico dell'Acquirente.

Art. 13 Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

THERMO sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per ogni danno o pretesa che all'Acquirente stesso fosse a derivare a seguito di acquisto di Prodotti di THERMO, dalla violazione di brevetti, modelli di utilità, disegni industriali, copyright, segreti industriali o marchi nel Paese in cui i Prodotti stessi fossero ad essere usati, venduti o ricevuti.

Quanto sopra a condizione che l'Acquirente:

a) provveda a notificare per iscritto a THERMO le contestazioni, le pretese e/o gli atti ricevuti sia in sede giudiziale che extragiudiziale entro 10 (dieci) giorni dal loro ricevimento e comunque in tempo utile per consentire a THERMO di provvedere alla difesa, nonché

b) cooperi con THERMO nella difesa e garantisca a THERMO la completa libertà di condurre le difese e/o di procedere a transazioni.

Ove l'Acquirente non provveda a quanto sopra verrà meno ogni suo diritto - anche di natura risarcitoria - nei confronti di THERMO.

THERMO provvederà al pagamento dei danni pretesi da terzi e delle spese di difesa e di giudizio, essendo escluso ogni ulteriore onere o risarcimento a suo carico.

In ogni caso, salvo quanto sopra e salvo responsabilità ascrivibile a dolo o colpa grave, THERMO, indipendentemente dalla natura dei singoli danni richiesti, risponderà di eventuali danni per un importo massimo pari al minore tra le seguenti somme: (A) il prezzo d'acquisto pagato dal compratore al venditore rispetto al prodotto/i che hanno dato origine a tale responsabilità e (B) un milione di dollari (\$ 1.000.000,00) o l'equivalente in Euro al tasso del cambio del giorno in cui si verifica l'evento al quale si applica la garanzia.

Ove, a giudizio di THERMO, ciò si rendesse utile e/o opportuno, THERMO potrà provvedere a ritirare presso l'Acquirente i Prodotti che hanno dato origine alle pretese di terzi, rimborsando all'Acquirente stesso il costo di acquisto dei Prodotti ritirati entro 30 (trenta) giorni dalla riconsegna.

Ove i Prodotti in questione siano stati consegnati da oltre un anno, il prezzo di riacquisto sarà pari alla metà del prezzo originario di compravendita.

La garanzia di cui al presente punto sarà altresì inoperativa e l'Acquirente non potrà vantare diritti nei confronti di THERMO nel caso in cui:

- a) THERMO abbia operato su disegni, specifiche e/o istruzioni forniti dall'Acquirente o abbia utilizzato informazioni tecniche o tecnologia fornite dall'Acquirente;
 - b) la violazione riguardi proprietà immateriali e diritti facenti capo all'Acquirente;
 - c) i Prodotti siano stati modificati dall'Acquirente;
 - d) la violazione consegua ad un uso dei Prodotti vietato da THERMO;
 - e) i Prodotti siano stati utilizzati in connessione e/o incorporati con altri non forniti da THERMO.
- Le previsioni del presente Articolo definiscono ogni e qualunque responsabilità di THERMO in relazione a violazioni di diritti connessi alla proprietà intellettuale e industriale, con esclusione di ogni ulteriore responsabilità.

Art. 14 Imposte e tasse

Le tasse, le imposte e tutti gli oneri fiscali, presenti o futuri, inerenti o conseguenti alla vendita sono a esclusivo carico dell'Acquirente.

Art. 15 Norme finali

15.1 Qualsiasi deroga alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita dovrà essere convenuta tra le parti per iscritto; pertanto qualsiasi comportamento, anche ripetuto, delle parti non corrispondente alle presenti Condizioni non potrà pregiudicare il diritto di THERMO di chiedere in qualunque momento l'applicazione delle Condizioni stesse.

15.2 L'eventuale invalidità di singole clausole non incide sulla validità delle rimanenti. In questo caso la clausola invalida viene sostituita da una valida che si avvicini il più possibile al contenuto economico della prima.

Art. 16 Osservanza di leggi

I prodotti offerti sono destinati all'uso finale in Italia. L'eventuale esportazione dei prodotti verso un altro paese è soggetta alla legislazione nazionale italiana sul commercio estero, alla legislazione dell'Unione Europea e - convenzionalmente - alla legislazione sul controllo delle esportazioni degli Stati Uniti d'America la quale prescrive che i beni ed i servizi non possano essere trasportati o esportati in nessun caso nelle Nazioni a cui sia applicato un embargo degli Stati Uniti d'America. I prodotti non possono essere messi a disposizione di individui, aziende, società o istituzioni quali elencate dettagliatamente in specifiche liste delle Autorità Americane (c.d. "denied parties lists"). Il medesimo divieto si applica alle esportazioni e alle forniture tra l'Italia ed i paesi dell'Unione Europea. L'eventuale violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo è responsabilità esclusiva dell'Acquirente così come l'ottenimento di tutti i permessi necessari all'esportazione e all'acquisto.

Art. 17 Legge regolatrice e foro competente

17.1 Il contratto è soggetto alla legge italiana.

17.2 Qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione e applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Milano.

17.3 THERMO si riserva, tuttavia, il diritto di convenire l'Acquirente avanti qualsiasi altro Foro competente nel singolo caso.

L'Acquirente

Thermo Fisher Scientific S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Acquirente dichiara di aver fermato la propria particolare attenzione e di approvare specificamente le seguenti condizioni: Art. 1) Rinuncia dell'Acquirente a far valere le proprie condizioni d'acquisto e necessità conferma scritta di Thermo Fisher Scientific S.p.A. per applicazione accordi diversi dalle presenti Condizioni; Art. 2) Determinazione dei prezzi; Art. 3) termini di pagamento; maturazione di interessi moratori; Art. 4) Riserva di proprietà; Art. 5) Non vincolatività delle offerte e dei termini di consegna; improponibilità di azioni di indennizzo, risarcimento o di annullamento dell'ordine da parte dell'Acquirente; sospensione della decorrenza delle obbligazioni di Thermo Fisher Scientific S.p.A. nei casi di forza maggiore; facoltà di Thermo Fisher Scientific S.p.A. di modificare i Prodotti; Art. 6) Nel caso di collaudo implicita accettazione della merce nel caso di mancato espletamento dello stesso nei termini; Art. 7) Esclusione della responsabilità derivante da misure, pesi, illustrazioni, disegni e altro materiale accompagnatorio; Art. 8) Trasferimento del rischio della spedizione; deroga previsioni FCA; esonero da responsabilità per Thermo Fisher Scientific S.p.A. per danni verificatisi durante il trasporto; eventuale azione nei confronti della Compagnia di Assicurazione e di assunzione dei relativi costi; Art. 9) Diritto di scelta di Thermo Fisher Scientific S.p.A. nell'esecuzione della garanzia; limitazioni convenzionali alla operatività della garanzia; facoltà per Thermo Fisher Scientific S.p.A. di interrompere la prestazione della garanzia; esclusione della domanda di risoluzione, riduzione del prezzo, risarcimento del danno emergente e ristoro del lucro cessante; esonero da responsabilità di Thermo Fisher Scientific S.p.A. in relazione a particolari normative, vincoli o disposizioni e assunzione da parte dell'Acquirente dell'onere delle opportune modifiche e dei rischi connessi all'uso indebito dei Prodotti; Art. 10) Esclusione della garanzia; Art. 11) Brevetti; Art. 12) Software; Art. 13) Limiti alle responsabilità di Thermo Fisher Scientific S.p.A. e tutela dei diritti di proprietà intellettuale; Art. 14) Imposte e tasse; Art. 15) Applicazione delle condizioni generali di vendita; Art. 16) Osservanza di leggi e conseguenti limiti all'esportazione; Art. 17) Legge regolatrice; deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria a favore di quella esclusiva del Foro di Milano; facoltà per Thermo Fisher Scientific S.p.A. di adire qualsiasi altro Foro competente nel caso concreto.

L'Acquirente